

STATUTO



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "UNIVERSITA' DEGLI ADULTI A.P.S."

Art. 1 – Denominazione e sede

E' costituita, nel rispetto del Codice Civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia e successive modificazioni, l'ente del terzo settore denominato "UNIVERSITA' DEGLI ADULTI A.P.S.", che assume la forma giuridica di associazione di promozione sociale non riconosciuta, apartitica e aconfessionale e non ha scopo di lucro.

L'associazione ha sede legale in Conegliano (TV), via A. Carpenè, n. 2. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 2 - Statuto

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Il Consiglio Direttivo delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 - Efficacia dello statuto

Lo statuto vincola alla sua osservanza i soci; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione.

ART. 4 – Interpretazione dello statuto

Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5 - Finalità ed attività

L'associazione esercita in via esclusiva una o più attività di interesse generale per il perseguimento senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, avvalendosi dell'attività di volontariato dei propri associati, sono:

lo studio della condizione anziana, la promozione di iniziative di incontro, di dibattito, di informazione e formazione, atte a migliorare l'inserimento sociale delle persone anziane e la sensibilizzazione ai problemi della vita anziana, portando aiuto e sollievo alla loro condizione di disagio morale e materiale. Propone attività che siano stimolo della creatività e valorizzazione della persona. Si propongono collegamenti con le istituzioni similari in Italia e all'estero, e l'istituzione di sezioni staccate aventi la stessa motivazione del presente articolo.

L'associazione di promozione sociale opera nel territorio della Regione Veneto.

ART. 6 - Ammissione

Sono soci dell'associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle. Il richiedente, nella domanda di ammissione, dovrà specificare le proprie complete generalità, impegnandosi a versare la quota associativa.

L'ammissione all'associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci il Consiglio Direttivo, in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, con rinnovo annuale della quota associativa, fermo restando il diritto di recesso.

Ci sono tre categorie di soci:

ORDINARI: coloro che versano la quota di iscrizione stabilita dalla Assemblea;

SOSTENITORI: coloro che, oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie;

BENEMERITI: persone nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'associazione.

Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile.

ART. 7 – Diritti e doveri dei soci

I soci dell'Associazione hanno il diritto di:

- 1) eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- 2) essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- 3) essere rimborsati per le spese sostenute e preventivamente autorizzate nello svolgimento della attività prestata;
- 4) prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico-finanziario, esaminare i libri sociali e consultare i verbali;
- 5) votare in Assemblea se regolarmente iscritti. Ciascun associato ha diritto ad un voto.

E il dovere di:

- 1) rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- 2) svolgere la propria attività in favore dell'Associazione e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti, in ragione delle disponibilità personali ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- 3) versare la quota associativa annuale secondo l'importo stabilito.

ART. 8 - Qualità di volontario

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

ART. 9 – Recesso ed esclusione del socio

Il socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato, con possibilità di appello entro 30 (trenta) giorni al Collegio dei Probiviri, che è composto da tre membri, è eletto dall'assemblea dei soci e rimane in carica per tre anni. Contro la determinazione del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri è ammesso, comunque, il ricorso al giudice ordinario.

Art. 10 - Organi sociali

Gli organi sociali sono:

1. Assemblea dei soci;
2. Organo di amministrazione - Consiglio Direttivo;
3. Presidente;
4. Collegio dei Probiviri;
5. Organo di controllo (eventuale);
6. Organo di revisione (eventuale).

Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito, con esclusione dell'Organo di Controllo e dell'Organo di revisione.

Art. 11 – Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, e-mail o mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione.

L'assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario, all'uopo designati, e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti i soci.

L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 12 – Compiti dell'Assemblea

L'Assemblea:

1. Determina le linee generali programmatiche dell'Associazione;
2. Approva il bilancio dell'esercizio;
3. Fissa l'importo della quota sociale annuale;
4. Approva l'eventuale regolamento interno;
5. Nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
6. Nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei

- conti;
7. Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 8. Delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
 9. Delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
 10. Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo;
 11. Determina le modalità per l'esame dei libri sociali da parte dei soci.

Art. 13 – Validità assemblee

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto al voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di tre deleghe.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese, tranne quelle riguardanti le persone o la qualità delle persone o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno.

L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di metà più uno dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'Associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di $\frac{3}{4}$ (tre quarti) dei soci.

Art. 14 – Verbalizzazione

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente, appositamente nominati dai componenti dell'assemblea.

Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e trarne copia.

Art. 15 – Organo amministrativo

L'organo amministrativo è il Consiglio Direttivo ed è composto da cinque membri, eletti dall'assemblea tra i propri associati in regola con la quota associativa ed al proprio interno assegna le cariche di Presidente e Vice Presidente.

Dura in carica per un triennio e i suoi componenti possono essere rieletti. Si applica l'art. 2382 del Codice Civile. Al conflitto di interessi dei consiglieri si applica l'art. 2475-ter del Codice Civile. E' ammessa la possibilità che uno o più componenti il Consiglio Direttivo siano scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie di associati.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti. Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'Assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'Associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.

Art. 16 – Presidente

Il Presidente viene nominato dai componenti del Consiglio Direttivo.

Ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede il Consiglio Direttivo; convoca l'assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Il Presidente svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive assunte dal Consiglio Direttivo. A tal fine il Presidente convoca, trimestralmente, il Consiglio Direttivo per illustrare la situazione economica e patrimoniale durante l'esercizio e deliberare su iniziative da assumere per il perseguimento degli obiettivi dell'associazione.

Art. 17 – Organo di controllo

E' nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017. E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

L'organo di controllo:

1. vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

2. vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
3. esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
4. attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14. Il bilancio sociale da atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere al Consiglio Direttivo notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 18 – Organo di revisione legale dei conti

E' nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D.Lgs 117/2017. E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art. 19 – Risorse economiche

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

1. quote associative;
2. contributi pubblici e privati;
3. donazioni e lasciti;
4. attività di raccolta fondi;
5. rimborsi da convenzioni;
6. ogni altra attività ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

Art. 20 – Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017, nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art. 21 – Bilancio

I documenti di bilancio dell'Associazione sono annuali e decorrono dall'1 settembre di ogni anno al 31 agosto dell'anno successivo. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

Art. 22 – Bilancio sociale

E' redatto nei casi e nei modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 23 – Personale retribuito

L'Associazione non può avvalersi di personale retribuito.

Art. 24 – Assicurazione dei volontari

Tutti i soci possono svolgere la propria attività nell'Associazione, come previsto dall'art. 7 del presente Statuto, e sono assicurati per infortunio e per la responsabilità civile verso terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 25 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea straordinaria con le modalità di cui all'art. 13. In tal caso il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altra Associazione di promozione sociale, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 26 – Disposizioni finali

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice Civile e dalle leggi vigenti in materia.

Il Presidente dichiara conclusa l'Assemblea alle ore 16.20.

Letto, confermato e sottoscritto.

Conegliano, li 22 maggio 2019

Il Segretario
Giuseppe Crapanzano

Il Presidente
Roberto Ramazzotti